



ORDINANZA n. 13 del 24-03-2017

OGGETTO: Obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree e terreni privati insistenti sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che pervengono a questo Comune numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano un diffuso degrado dovuto allo stato di incuria ed abbandono degli appezzamenti di terreni ed aree incolte di proprietà privata, soprattutto posti in prossimità di abitazioni;

Considerato che la presenza di terreni incolti favorisce il proliferare di topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali, nonché ricettacolo di rifiuti di ogni genere;

Tenuto conto che tale situazione può causare problemi igienico-sanitari che possono essere controllati garantendo la pulizia dei terreni;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree incolte di proprietà privata con particolare riguardo a quelle situate nel centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia del decoro dell'igiene e salute pubblica;

Preso atto che con deliberazione di G.C. n.18 del 27/10/2016 di è provveduto a determinare gli importi delle sanzioni per le violazioni di provvedimenti normativi comunali in materia di sicurezza e l'applicazione di sanzioni accessorie o misure cautelari, prevedendo ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs.267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;

Visto il D.Lgs 152/2006 e sue succ. modifiche;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento di Polizia Urbana,

ORDINA

Ai proprietari di aree edificabili, nonché ai conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi incolte e di aree pertinenziali degli stabili sia civile che industriali, ai responsabili dei cantieri edili, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto, siti sul territorio Comunale, di provvedere alla pulizia da erbacce, rovi, sterpaglie ed altro materiale secco entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente

Ordinanza. La pulizia comunque, dovrà essere effettuata ciclicamente ed in particolare nei mesi estivi, in modo da garantire la manutenzione delle aree e terreni al fine di evitare pericoli e danni per la salute pubblica.

STABILISCE

L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione alla presente Ordinanza. In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza, il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, potrà provvedere direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

DISPONE

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo online e sul sito del Comune nei modi di legge, avendo cura della massima diffusione. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva a far data dalla pubblicazione.



Il Sindaco
Pasquale FUCCIO

La presente è trasmessa a:

- Prefetto di Napoli;
- Procuratore della Repubblica di Napoli Nord presso il Tribunale di Aversa;
- Responsabile dell'Albo Pretorio;
- Responsabile del Sito Istituzionale;
- Polizia Municipale;
- Carabinieri;
- Commissariato P.S.;
- ASLNA2;
- ARPAC.